



# Città di Partinico

Al Datore di lavoro  
Ai Responsabili di Settore  
e p.c. Alla Commissione straordinaria  
All'Ufficio Albo  
Sede

Oggetto: Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Comunicazioni.

Con la presente, per opportuna conoscenza e per le connesse valutazioni di competenza, si rappresenta che con decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 (GU n.70 del 24-3-2022) sono state apportate sostanziali modifiche alle previsioni dei decreti legge n.44/2021 e s.m.i. e n. 52/2021 e s.m.i. come convertite in legge per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Al fine di assicurare l'applicazione di tale ultima disposizione normativa all'interno dell'Ente si ritiene necessario fornire indicazioni alle SS.VV. quali soggetti deputati a definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche e a individuare i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione in caso di violazione degli obblighi suddetti.

In particolare si evidenzia che il citato decreto legge prevede:

- a) con le modifiche apportate dall'articolo 6 (Graduale eliminazione del green pass base) all'articolo 9-quinquies del D.L. n.52/2021 e s.m.i., in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, che l'obbligo di possedere da parte dei dipendenti pubblici e degli altri soggetti individuati nel comma 2 del medesimo articolo 9-quinquies (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Comune di Partinico anche sulla base di contratti esterni) di esibire, su richiesta ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base vige sino al 30 aprile.
- b) con le modifiche apportate dall'articolo 8 (Obblighi vaccinali) comma 4 con il quale si introduce l'art. 4 ter 1 al D.L. n.52/2021 e s.m.i. in materia di obbligo vaccinale tra l'altro per il personale della polizia locale si stabilisce che l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del medesimo decreto, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del D.L. n.52/2021 e s.m.i., e protratto per il suddetto personale fino al 15 giugno 2022.

Inoltre con le medesime modifiche apportate dall'articolo 8 si ribadisce che l'obbligo vaccinale di cui sopra "non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel

rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.”

- c) con le modifiche apportate dall'articolo 8 (Obblighi vaccinali) comma 6 con il quale in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi tra l'altro degli articoli 4-ter.1 (personale della Polizia locale) e 4-quater (personale over 50) del D.L. n. 44/2021 e smi si sostituisce l'articolo 4-quinquies del medesimo decreto e si prevede che fermi restando gli obblighi vaccinali a carico dei suddetti soggetti e il relativo regime sanzionatorio di cui all'articolo 4-sexies, sempre dello stesso decreto, fino al 30 aprile 2022 per l'accesso ai luoghi di lavoro, i predetti soggetti devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.

Si confermano per il resto e per quanto di interesse le vigenti disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies, 9 octies<sup>1</sup> e 9 nonies<sup>2</sup> del D.L. n.52/2021 e smi.

- d) per ogni altro aspetto seppur non attinente alle materia di competenza si rimanda al citato decreto legge ([https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-24&atto.codiceRedazionale=22G00034&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-24&atto.codiceRedazionale=22G00034&elenco30giorni=false)).

La presente disposizione essere portata a conoscenza di tutti i dipendenti comunali mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Partinico 31 marzo 2022

Il Segretario Generale  
Guarino

<sup>1</sup> Art. 9-octies *Modalita' di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro).*

*1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies ..... con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.*

<sup>2</sup> Art. 9-novies *Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa.*

*1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validita' della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non da' luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8,..... Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro e' consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro).*